

Allegato "B" all'atto n. 69411/26369 di Repertorio-----

-----**STATUTO**-----

-----**della associazione**-----

-----**"PROGETTO UOMO - RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS"**-----

---DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE---

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una associazione riconosciuta denominata "**PROGETTO UOMO - RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS**".-----

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione sarà "**PROGETTO UOMO - RISHILPI INTERNATIONAL ETS**".-----

L'associazione è soggetto della cooperazione allo sviluppo ed all'aiuto umanitario a sensi della Legge n. 125 dell'11 agosto 2014.-----

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Milano.-----

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare l'indirizzo della sede dell'associazione nell'ambito dello stesso Comune, nonché di costituire altrove sedi secondarie.-----

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.-----

Art. 4 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente la cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale nei Paesi più poveri del mondo ed in particolare in Bangladesh.-----

L'Associazione non potrà sviluppare rapporti di dipendenza, con enti con finalità di lucro, né essere collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro. Il fine istituzionale dell'Associazione è l'attività di Cooperazione allo Sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, di seguito, in breve, paesi beneficiari che svolgerà sempre attenta ai bisogni del territorio e in costante relazione con le varie istituzioni e in generale con gli enti del Terzo Settore, mirando allo sviluppo delle popolazioni beneficiarie.-----

L'attività dell'associazione si svolge nei seguenti settori:

a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;-----

b) assistenza socio sanitaria a favore di soggetti particolarmente svantaggiati e bisognosi di supporto e cure speciali nei Paesi più poveri del mondo ed in particolare in Bangladesh a favore dei fuori casta e degli emarginati;-----

c) educazione ed istruzione a favore di bambini e formazione lavorativa per i giovani e le persone svantaggiate per ragioni fisiche, economiche, sociali e familiari, con particolare riguardo alle donne e alle persone fuori casta del Bangladesh, per vivere e lavorare in modo dignitoso e autonomo.-----

Nell'esercizio della sua attività ed ispirandosi ai principi di solidarietà umana, l'associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere progetti di emancipazione economica e culturale a favore dei bambini dei Paesi più poveri del mondo e in via di sviluppo, in particolare del Bangladesh, anche attraverso l'attivazione di programmi di sostegno a distanza;
 - promuovere progetti di alfabetizzazione e per il diritto allo studio a favore di comunità svantaggiate dei Paesi più poveri del mondo, con programmi di intervento e di sostegno al sistema educativo primario, in particolar modo nel distretto di Satkhira in Bangladesh,
 - promuovere interventi socio educativi e di formazione professionale anche attraverso progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate senza distinzioni di genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
 - predisporre esposizioni collettive dei prodotti delle comunità svantaggiate coinvolte in progetti di auto-imprenditorialità, e curarne la presentazione collettiva in mostre e fiere;
 - collaborare allo sviluppo delle comunità dei Paesi sottosviluppati e in via di sviluppo attraverso attività di sensibilizzazione ai temi della responsabilità e solidarietà sociale, realizzando e promuovendo progetti di cooperazione internazionale, al fine di favorire rapporti di mutuo arricchimento tra le comunità dei Paesi sviluppati e le comunità dei PVS, nel rispetto delle culture ed usanze locali;
 - realizzare campagne di informazione e promozione relative a fini istituzionali, favorendo invio di volontari nei paesi beneficiari dei progetti dell'associazione. In questo modo, l'associazione che intende tener conto del contributo e dell'importanza che i volontari possono portare alla buona riuscita dei progetti ritiene che si crei un terreno favorevole per lo scambio reciproco di conoscenze tra volontari espatriati e la comunità che li ospita, che per entrambi può risultare di grande utilità;
 - promuovere e realizzare servizi mirati all'inserimento sociale e alla difesa dei diritti delle donne nei Paesi in Via di Sviluppo, attraverso l'attivazione di percorsi e progetti finalizzati alla promozione delle pari opportunità e il riconoscimento delle differenze di genere come valore.
- L'associazione potrà svolgere la sua attività anche in Italia dove potrà:
1. sensibilizzare alle condizioni di vita dei beneficiari nei PVS; animare iniziative pubbliche di sensibilizzazione sul tema del rapporto nord-sud e di approfondimento dei propri progetti, mirando a favorire lo scambio e la cooperazione tra realtà locali italiane e comunità beneficiarie;
 2. dare assistenza sociale e socio sanitaria a profughi e

rifugiati provenienti dai paesi più poveri del mondo e-
principalmente dal Bangladesh;-----

3. contrastare la discriminazione favorendo l'integrazione
sociale, culturale e lavorativa degli immigrati e la promo-
zione dei diritti umani;-----

4. aiutare l'inserimento socio culturale ed educativo di mi-
granti minori non accompagnati;-----

5. promuovere e sensibilizzare la difesa e i diritti umani
con attività di informazione sui temi della cooperazione in-
ternazionale e della mondialità nelle scuole e, più in gene-
rale, in contesti informativi pubblici.-----

Più in generale, l'associazione intende:-----

1. promuovere lo sviluppo di comunità in un'ottica di piena
valorizzazione delle risorse locali e di pari dignità dei
beneficiari;-----

2. realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo nei
Paesi più poveri del mondo e in via di sviluppo anche attra-
verso l'invio di personale, diversamente inquadrato secondo
la qualifica e l'esperienza professionale, per interventi di
cooperazione a breve, medio o lungo termine o in situazione
di emergenza; sostenere microprogetti gestiti da referenti
locali nei PVS, anche senza invio di volontari e di persona-
le;-----

3. sviluppare attività di ricerca e azione partendo dalle
esigenze espresse dai paesi beneficiari, che mirino alla
realizzazione di interventi su cui fondare la progettazione
partecipata in ambito educativo, sanitario e sociale.-----

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie,
secondarie e strumentali, che si considerano integrative e
funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di so-
lidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 di-
cembre 1997, n. 460 e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.----

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazio-
ne con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nel-

l'ambito e nei limiti degli scopi statutari.-----

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse e comunque in via non prevalente sempre in osser-
vanza della normativa in vigore in materia di terzo settore.

Art. 5 - Principi inspiratori

L'Associazione, nell'ambito delle sue attività e nella con-
duzione delle stesse, assume i seguenti principi inspiratori:

Solidarietà sociale: "PROGETTO UOMO - RISHILPI INTERNATIONAL
ONLUS" crede nell'importanza di contribuire al miglioramento
delle condizioni di vita delle comunità più disagiate che
vivono nei Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo-----

Cooperazione: affinchè ogni intervento avvenga portando ri-
sultati il più soddisfacenti possibile, "PROGETTO UOMO - RI-
SHILPI INTERNATIONAL ONLUS" vuole dare voce alle associazi-
oni locali, che meglio di chiunque altro conoscono il tessuto

sociale nel quale operano, i reali bisogni della popolazione, la lingua e la cultura.

Istruzione: "PROGETTO UOMO - RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS" opererà con l'intento di dare la possibilità a un numero sempre maggiore di bambini di accedere all'istruzione scolastica, ai corsi di formazione professionale e universitaria, promuovendo in generale il diritto allo studio.

Salute: "PROGETTO UOMO - RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS" agirà con l'intenzione di fornire aiuti che diano risposta al diritto alla salute delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e più poveri del mondo con particolare riguardo alla prevenzione dei traumi da parto e alla fisioterapia e riabilitazione di persone disabili, specialmente bambini in Bangladesh.

Diritti delle donne: "PROGETTO UOMO - RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS" vuole dare voce al diritto di uguaglianza delle donne, fortemente negato nei Paesi del sud del mondo.

Efficienza e Trasparenza: per destinare ai beneficiari quanto più è possibile "PROGETTO UOMO - RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS" opererà attraverso una struttura il più snella possibile, utilizzando il numero minimo di staff e il numero massimo di volontari; sarà attento amministratore dei fondi gestiti, mantenendo i costi di gestione delle operazioni entro livelli accettabili.

Efficacia: "PROGETTO UOMO - RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS" intende raggiungere gli obiettivi prefissati in ogni progetto di sviluppo con accuratezza, completezza e professionalità.

Certificazione: "PROGETTO UOMO - RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS" certificherà i risultati di bilancio della propria gestione economica, relazionando con trasparenza sugli obiettivi perseguiti e sui risultati conseguiti.

Libertà di Pensiero: "PROGETTO UOMO - RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS" cercherà di agire con coscienza imparziale, rispetto e umiltà, indipendentemente dall'orientamento politico, dalle confessioni religiose, dal genere e dalla nazionalità di appartenenza degli individui.

Art. 6 - Raccolta Fondi

L'associazione può finanziare le proprie attività di interesse generale anche mediante la raccolta fondi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Art. 7 - Volontariato e personale dipendente

7.1 Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, l'associazione si può avvalere di dipendenti e di personale assunto anche in regime di convenzione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L'associazione può inoltre avvalersi della collaborazione e delle prestazioni d'opera di professionisti e di altre organizzazioni con cui potrà stipulare apposite convenzioni.

L'Associazione potrà, altresì, nei limiti strettamente necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti al fine di qualificare e specializzare le attività per il raggiungimento degli scopi statutari, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 6, lettera e) del D. Lgs. n. 460/1997 e dall'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'attività degli associati non potrà essere retribuita in alcun modo, ad essi potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7.2 L'associazione può avvalersi di volontari che saranno iscritti in apposito registro.

Ai volontari spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate. Il Consiglio Direttivo può deliberare per un rimborso spese a fronte di autocertificazione nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

I volontari dovranno essere assicurati contro infortuni o malattie connessi allo svolgimento della loro attività.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Art. 8

Il patrimonio dell'Associazione è formato da un fondo di dotazione, immobilizzato ed inalienabile, a garanzia dei terzi e da un fondo di gestione utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il Fondo di Dotazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione (fondo di gestione) sono costituiti:

a) dalle quote associative;

b) dai redditi dei beni patrimoniali;

c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi;

d) da donazioni, legati e lasciti testamentari;

e) dai contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici progetti di cooperazione e sviluppo;

f) dai contributi di organismi internazionali volti al finanziamento dei progetti di cooperazione e sviluppo promossi dall'associazione (ad esempio contributi da fondi europei).

ASSOCIATI

Art. 9 - Associati

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche nella maggiore età che condividendo lo spirito e gli ideali dell'associazione, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento dei fini statutari, senza distinzione di na-

zionalità o cittadinanza, età, estrazione sociale, culturale e fede religiosa che, a giudizio del Consiglio Direttivo, ne condividono gli scopi.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato alla fondazione della presente associazione, indicati nell'atto costitutivo;

- ordinari, ovvero le persone fisiche la cui domanda di ammissione sia stata accettata secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente statuto.

I membri s'impegnano a partecipare effettivamente alla vita e alle iniziative dell'associazione contribuendo così a conseguire un suo organico sviluppo e a perseguirne le finalità. Si impegnano inoltre ad osservare lo Statuto, il codice etico e gli eventuali regolamenti interni dell'associazione. L'effettività del rapporto associativo è garantita dall'espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 10 – Ammissione degli associati

La domanda di ammissione, avallata dalla firma di un socio fondatore o di due soci ordinari, deve essere sottoposta in forma scritta all'attenzione del Consiglio Direttivo per posta ordinaria presso la sede dell'associazione o all'indirizzo email dedicato perché, constatata l'idoneità del candidato, ne deliberi l'ammissione all'associazione. Sarà ritenuto idoneo il candidato che abbia già svolto in passato attività di associazionismo o volontariato in contesti multiculturali e/o multirazziali, e che si dimostri consapevole dello sforzo personale, intellettuale e fisico richiesto in relazione alla partecipazione attiva e proattiva nel contesto associativo.

L'eventuale delibera che rifiuti la candidatura deve essere dovutamente motivata. Il candidato che ha presentato la domanda può chiedere entro i 60 giorni dalla comunicazione del rigetto che sullo stesso si pronunci l'assemblea.

La qualifica di associato è personale e non può essere temporanea, fatto salvo il diritto di recesso dell'associato ovvero la facoltà dell'associazione di deciderne l'esclusione.

Art. 11 – Diritti e obblighi degli associati

Ogni associato:

- ha diritto di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in assemblea;

- ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, purchè ne faccia richiesta scritta almeno cinque giorni prima della riunione;

- ha diritto di partecipare alle attività dell'associazione;

- ha l'obbligo di pagare entro il primo marzo di ogni anno la quota associativa annua, determinata dal Consiglio Direttivo;

- ha l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente statuto, nonché le deliberazioni degli organi sociali;-----
- può consultare in ogni momento i libri delle adunanze dell'Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;-----
- può consultare in ogni momento il libro degli associati e chiedere di estrarne copia a proprie spese.-----

Art. 12 Recesso, esclusione e decadenza dell'associato-----

Il recesso dell'associato deve risultare da comunicazione in forma scritta, notificata con qualsiasi mezzo, anche a mezzo di posta elettronica, al Consiglio Direttivo, ed ha effetto dal momento della sua ricezione.-----

L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nel solo caso in cui sussistano gravi motivi, ed in ogni caso:-----

- per inosservanza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni degli organi dell'associazione;-----
- per prolungata diserzione dell'Assemblea degli associati, che si protragga per più di due (2) volte consecutive;-----
- per mancato pagamento della quota associativa che si protragga oltre il primo marzo dell'anno solare cui la quota afferisce;-----
- se l'associato abbia promosso o compiuto, anche indirettamente, iniziative rivolte ad ostacolare l'attività dell'associazione, ovvero a gettare discredito sulla stessa o sugli associati;-----
- per indegnità dell'associato a partecipare alla vita dell'associazione, anche in relazione alla propria condotta privata.-----

La decadenza dell'associato è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.-----

L'associato colpito da provvedimento di esclusione o decadenza ha diritto di ricorso all'assemblea dei soci.-----

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR.-----

Gli associati che hanno esercitato il diritto di recesso ovvero siano stati esclusi dall'associazione, siano decaduti o che comunque abbiano cessato a qualsiasi titolo di far parte dell'associazione, non hanno alcun diritto a ripetere i contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.-----

Art. 13 - Organi dell'associazione.-----

Sono organi dell'associazione:-----

- l'Assemblea degli associati-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il Presidente del Consiglio Direttivo;-----
- il Tesoriere;-----

- il Segretario;
- l'Organo di controllo e il Revisore dei conti.

Art. 14 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede dell'associazione entro i limiti dei confini nazionali.

In Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato (che non sia membro del Consiglio Direttivo, Revisore o membro del collegio dei revisori) conferendogli delega scritta. Ogni associato non può avere più di una delega.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'assemblea ha il compito di:

- nominare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- nominare il Revisore o i componenti del Collegio dei revisori, designandone il presidente;
- deliberare sugli indirizzi e le direttive di ordine generale per l'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'associazione, con conseguente devoluzione del patrimonio;
- approvare il Codice Etico proposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dai componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su delibera del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal più anziano dei Consiglieri:

- ogni volta che il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisino necessità;
- quando ne è fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati, purché in regola con le quote associative;
- in ogni caso almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale).

Qualora il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente non provvedano entro venti giorni dalla ricezione della richie-

sta motivata, o entro la scadenza del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore o dal presidente del Collegio dei revisori.

La convocazione deve essere effettuata mediante invio della stessa a ciascuno degli associati mediante qualunque modo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, compresa la posta elettronica anche non certificata, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16 - Assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno la metà degli associati in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

In entrambi i casi l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno un mezzo degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in prima convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ed in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il segretario o, in sua assenza, il soggetto verbalizzante che devono trovarsi entro i limiti dei confini nazionali.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito dal segretario, e in sua as-

senza, da un altro associato designato fra gli intervenuti, con compiti di verbalizzazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante; i verbali devono essere trascritti in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati, tenuto a cura del segretario.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 sino ad un massimo di 5 consiglieri, scelti fra gli associati.

Possono essere considerati requisiti preferenziali per la nomina, una esperienza e competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo dei Paesi deppressi e della solidarietà internazionale.

La nomina e la determinazione del numero dei consiglieri, effettuati per la prima volta nell'atto costitutivo, è di competenza successiva dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque (5) anni; la cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili più volte.

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e salvo quanto stabilito per il Presidente del Consiglio Direttivo dal successivo articolo 23.

Art. 19 - Dimissioni, decesso o impedimento dei membri del Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni o decesso di uno o più dei consiglieri in carica, ovvero di impedimento allo svolgimento delle funzioni a lui affidate considerato grave dal Consiglio Direttivo, ferma la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, i consiglieri rimanenti possono nominare un sostituto tra gli associati, che rimarrà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui le dimissioni, il decesso o l'impeditimento riguardino la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, per la loro sostituzione deve essere senza indugio convocata quest'ultima. A tale convocazione provvede il Presidente del Consiglio Direttivo ovvero il più anziano dei consiglieri ancora in carica ovvero, qualora le dimissioni, il decesso o l'impeditimento riguardino la totalità dei consiglieri, il Presidente del Collegio dei revisori o il Revisore Unico.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal consigliere designato dagli intervenuti. Chi presiede la riunione è assistito dal

segretario, e in sua assenza, da un consigliere designato fra gli intervenuti.-----

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale dell'associazione, entro i confini nazionali, salvo deroghe speciali e sporadiche o particolari casi di urgenza, in cui si potrà riunire anche al di fuori dei confini nazionali, esclusivamente in Bangladesh.-----

Ogni consigliere ha diritto ad un voto; i consiglieri non possono delegare il proprio voto ad altro componente del Consiglio Direttivo.-----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:-----

- ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità, e comunque almeno due volte l'anno;-----

- qualora ne sia fatta richiesta scritta e sottoscritta da almeno due consiglieri.-----

Qualora il Presidente non provveda entro dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta, il consiglio direttivo può essere convocato da qualunque altro componente dello stesso.

La convocazione deve essere fatta mediante invio del relativo avviso a ciascuno dei consiglieri a mezzo lettera o posta elettronica anche non certificata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. In mancanza di tali formalità, il consiglio può dirsi regolarmente costituito solo nel caso in cui siano intervenuti tutti i consiglieri in carica.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche al Revisore o a ciascun componente del Collegio dei revisori, che può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.-----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito laddove sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.-----

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario o, in sua assenza, da un consigliere (fra gli intervenuti) designato alla verbalizzazione.-----

I verbali devono essere trascritti in un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo tenuto a cura del Consiglio Direttivo, che delegherà tale compito al segretario.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;-----

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

zazione;-----

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea (intendendosi per tale la riunione del Consiglio Direttivo) si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario, o in sua assenza il soggetto verbalizzante.-----

Art. 21 - Funzioni del Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione; in particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di:-----

- gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli scopi del presente statuto e sulla base degli indirizzi delineati dall'Assemblea;-----

- compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;-----

- predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, entrambi su base annuale, da sottoporre successivamente al vaglio dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;-----

- determinare il compenso da attribuire al Presidente sulla base dei criteri e modalità indicati dall'Assemblea, purchè la corresponsione non sia superiore a quella prevista dall'art. 10 comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97.-----

- stabilire l'entità della quota associativa annua, determinata per la prima volta nell'atto costitutivo, e le modalità di versamento della stessa;-----

- tenere, curandone l'aggiornamento, i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, il libro degli associati, e tutti i libri contabili necessari, delegando a ciò uno dei componenti;

- deliberare, se opportuno, regolamenti interni per l'esecuzione del presente statuto e/o per il funzionamento dell'associazione;-----

- proporre un Codice Etico da sottoporre alla approvazione dell'assemblea.-----

Tra i componenti del Consiglio Direttivo viene nominato un Presidente, che assume la rappresentanza legale dell'Associazione.-----

Art. 22 - Cariche sociali-----

Il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Tesoriere e il Segretario, che restano in carica quanto il Consiglio stesso e sono rieleggibili più volte.-----

Art. 23 - Presidente del Consiglio Direttivo-----

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione di fronte a terzi ed è anche Presidente dell'Associazione.-----

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le

adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e di dare esecuzione alle loro deliberazioni. Cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, vigila sul buon andamento amministrativo, è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione, verifica l'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente può svolgere altresì l'amministrazione ordinaria dell'associazione, sulla base delle direttive ricevute in sede di Consiglio Direttivo, al quale riferisce circa l'attività compiuta.

In particolare, il Presidente: stipula i contratti, riscuote somme da parte di enti pubblici o privati e rilascia quietanze, tiene i rapporti con i fornitori. E' autorizzato, inoltre, ad aprire conti correnti sia bancari che postali. In relazione a ciò è pertanto autorizzato a sottoscrivere e firmare i relativi contratti e a compiere qualsiasi operazione inerente i suddetti conti. In fase di apertura del conto può autorizzare alla firma altri membri dell'associazione. E' autorizzato, infine, alla stipula di formali convenzioni con gli enti locali, regionali, nazionali e internazionali pubblici, privati e religiosi.

Al Presidente spetta un compenso annuale, che verrà determinato dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri e delle modalità indicate dall'Assemblea, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24 - Il Tesoriere

Al Tesoriere competono il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea. Potrà compiere con firma libera le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

Il Tesoriere, in particolare, è responsabile della tenuta della cassa, del libro cassa e del controllo dei conti correnti bancari e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Tesoriere affianca il Consiglio direttivo nella predisposizione dei bilanci e delle eventuali relazioni accompagnatorie.

Art. 25 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria dell'associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendoli con il Presidente e curandone l'esecuzione delle delibere. Redige altresì i verbali delle assemblee dei soci sottoscrivendoli con il Presi-

dente.-----

Art. 26 - Organo di controllo-----

L'Organo di controllo è nominato dall'assemblea ove ricorrono le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.-----

Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale caso costituisce un Collegio Sindacale il cui Presidente viene eletto dall'assemblea.-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.-----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

E' compito del Presidente dell'Organo di controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Consiglio direttivo per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.-----

L'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti quando almeno un suo componente sia revisore legale iscritto nell'apposito Albo.-----

L'organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

Art. 27 - Organo di Revisione legale dei conti-----

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'organo di controllo della revisione legale dei conti, ove ricorrono le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un organo di revisione legale dei conti composto da uno a tre membri, almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Se plurimo, all'interno dell'Organo così nominato l'assemblea stessa ne sceglie il Presidente.-----

L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; espri me il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono

assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.-----
L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.-----

-----BILANCIO-----

Art. 28 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----
Nei casi previsti dalla legge dovrà essere redatto il bilancio sociale a sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.-----

Art. 29 - Deposito documenti

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.-----

Art. 30 - Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.-----

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.-----

-----LIBRI SOCIALI-----

Art. 31 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:-----

- a) il libro degli associati;-----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;-----
- d) il Registro dei Volontari.-----

I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. i Libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto.-----

-----TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO-----

Art. 32 - Divieto trasformazione in società di capitali

L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 - octies c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.

Art. 33 - Scioglimento

L'associazione si scioglie per delibera assembleare ovvero per inattività che si protragga per oltre due (2) anni consecutivi.

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore previo parere dell'organismo previsto dalla legge.

RINVIO

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni, di ONLUS e di ETS dopo la sua iscrizione nel RUN.

f.to: Monica Tosi Giorcelli

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority), che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del mio atto redatto su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7 marzo 2005 n. 82, per gli usi di legge.

Seregno, il giorno 12 marzo 2019

F.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO